

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4431

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, VALENSISE, MUSCARDINI, MATTEOLI,  
MACERATINI, FINI**

*Presentata il 10 febbraio 1987*

### Istituzione di medaglie al merito sportivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Leggendo attentamente la normativa che regola il conferimento di onorificenze al merito della Repubblica Italiana, abbiamo notato che la categoria degli sportivi è esclusa completamente.

Vengono infatti insigniti dell'onorificenza coloro i quali si sono distinti nel campo « delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari ». Ci è, quindi, sembrato giusto istituire una onorificenza per gli sportivi, i quali spesso si distinguono in gare a livello internazionale e nazionale e contribuiscono a portare lustro e prestigio alla Nazione.

Non si è voluto, però, limitare l'assegnazione delle medaglie a sportivi che partecipano a competizioni, ma si è pensato anche agli atleti che, individualmente o collettivamente, danno vita ad imprese sportive che non li trovano in competizione con altri atleti, ma che comunque mettono in luce le loro capacità, e di conseguenza le capacità di tutta la Nazione.

Bisogna anche tener presente che gli sportivi, soprattutto alcune categorie, sono diventati i beniamini del popolo italiano e, ormai si sente e si vive il senso della Nazione e dell'italianità quasi soltanto in occasione di competizioni sportive. Perciò, anche, riteniamo doveroso ricompensare le benemerienze acquistate verso la Nazione nel campo dello sport.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su proposta della Giunta esecutiva del Coni, conferisce, ogni anno, dieci medaglie al merito sportivo.

### ART. 2.

1. Le medaglie sono assegnate individualmente o collettivamente a quegli atleti italiani che nel precedente anno si sono particolarmente distinti in competizioni o imprese sportive in campo internazionale e nazionale.

### ART. 3.

1. Le dieci medaglie consistono in una medaglia d'oro, tre di argento e 6 di bronzo per imprese individuali.

2. Per imprese collettive, a ciascun componente della squadra spetta la relativa medaglia.

3. Non è consentito il conferimento di più di una medaglia ad atleta o a gruppo di atleti nello stesso anno.

4. A ciascuna medaglia è annesso un diploma.